

Disciplina della libertà di espressione e dell'hate speech nell'Unione Europea e negli Stati Uniti d'America: profili a confronto

Riassunto

Il presente studio tratterà il tema della libertà di espressione e dell'hate speech, e la relativa disciplina negli Stati Uniti e nell'Unione Europea.

Punto di partenza della trattazione, è quindi la definizione del concetto di hate speech, le diverse tipologie che di esso si riscontrano, ed il modo in cui è disciplinato.

Ogni ordinamento civile e democratico trae la propria ragion d'essere nel permettere a ciascun individuo di esprimere la propria opinione liberamente, senza timore che il proprio pensiero venga limitato e sottoposto a condizionamenti. D'altra parte, come si rileva chiaramente dallo studio della giurisprudenza e dai casi pratici, tutto il lavoro fatto dal pensiero politico e filosofico negli anni in termini di rafforzamento e tutela della libertà di espressione, deve comunque convivere con il rispetto dei diritti altrui. Il principio del free speech è estremamente complesso, quasi teorico; qual è il confine da non valicare affinché una semplice opinione personale non si trasformi in un discorso d'odio? È una questione di difficile soluzione, anche perché la regolamentazione in materia è mutevole a seconda dei tempi, delle modalità, del luogo, e del mezzo attraverso cui il messaggio viene trasmesso.

Con riguardo all'hate speech, in esso rientra ogni forma di discorso che abbia l'intento di arrecare offese, ingiurie e molestie verso il destinatario. La sua definizione si rivela problematica, in quanto la sua caratteristica è quella di avere contenuti molto ampi, in relazione ai differenti contesti sociali e ideologici nei quali esso si esprime. Ciò crea difficoltà in particolare nella sua regolamentazione normativa. Sebbene non esista una definizione legale del termine, è comunque necessario tentare di

fornirne le connotazioni. Allo scopo di facilitare la definizione, e di poter meglio riconoscere quando si è concretamente in presenza di tale fattispecie, sono state individuate cinque componenti che inquadrano il termine. Esse sono: il mezzo tramite cui avviene la comunicazione, il contenuto del discorso, il destinatario del discorso, il contesto nel quale il discorso ha luogo, e gli effetti provocati dal discorso. Con riferimento al primo elemento, esso riveste grande importanza in quanto il mezzo attraverso cui il messaggio d'odio viene mandato, cioè la modalità di comunicazione, è fondamentale per decidere se si è in presenza o meno di una formula offensiva e quindi se sussista la punibilità. A seconda del mezzo con cui il messaggio viene trasmesso, si stabilisce un tipo di legislazione da applicare ai casi specifici. Per ciò che riguarda invece il contenuto del messaggio, affinché si possa regolamentare ogni caso di hate speech, è necessario analizzare il contenuto dei discorsi d'odio. Sono normalmente inclusi i messaggi che hanno ad oggetto genere, razza ed etnia, religione e disabilità. Ai suddetti ambiti tradizionali si aggiungono ulteriori categorie di contenuti, tra cui discorsi che hanno ad oggetto caratteristiche considerate fondamentali per una persona (o un gruppo di persone), che sono oggetto però di valutazione personale(in particolare credenze di tipo religioso, ideologico e politico) e i discorsi che hanno ad oggetto gruppi di persone storicamente discriminate o che comunque rappresentano una minoranza vulnerabile nella società. La terza componente dell'hate speech è il destinatario del messaggio; perché si possa parlare di hate speech è infatti necessaria la presenza uno specifico a cui è rivolto. Non rientrano in questa fattispecie i discorsi pronunciati in luoghi pubblici, dove l'audience ha la possibilità di scegliere se ascoltare o meno il messaggio, e dunque viene a mancare la presenza della vittima diretta. Altra componente fondamentale per la definizione della fattispecie è lo scopo del messaggio inviato e il contesto nel quale esso ha luogo; si tratta di un elemento fortemente problematico, in quanto risulta molto spesso difficile comprendere quale sia l'intento dell'autore del messaggio, e se la sua intenzione sia realmente quella di arrecare offesa al destinatario. La quinta e ultima componente dell'hate speech è rappresentata dagli effetti provocati dal discorso. La necessità di limitare la libertà di espressione e conseguentemente di punire

l'hate speech si evidenzia sulla considerazione dei suoi effetti negativi, che colpiscono sia i destinatari che la società. Ci si può quindi ricollegare quindi alla seconda parte della presente trattazione, ovvero l'analisi della disciplina della libertà di espressione e dell'hate speech nell'Unione Europea e negli Stati Uniti, e le consistenti differenze tra i due ordinamenti. L'Unione Europea tende infatti a tutelare maggiormente l'individuo a scapito della libertà d'espressione arrivando a punire alcune tipologie di discorso senza che esse debbano essere provate in giudizio, in quanto ritenute per loro natura dannose e offensive nei confronti della società. La giurisprudenza statunitense al contrario garantisce la libertà di espressione dell'individuo, quasi al limite della tutela degli altri diritti. Con riguardo alla regolamentazione presente in Europa, è importante sottolineare che qui il particolare tessuto sociale e culturale ha fatto sì che il discorso d'odio si sia sviluppato in modo differente rispetto ad altri Paesi ed ha quindi prodotto un atteggiamento peculiare delle istituzioni europee nei suoi confronti. Ciò si evidenzia maggiormente da un parallelo con la posizione degli Stati Uniti d'America. Le istituzioni presenti in Europa, prima tra tutte la Corte Europea dei Diritti umani, si sono impegnate in passato e lavorano tutt'ora alla ricerca di un equilibrio che sia in grado da una parte di garantire a tutti gli individui il diritto di poter esprimere la propria opinione e d'altra parte che possa tutelare gli altri diritti. Nell'analisi della legislazione in materia di libertà di espressione e hate speech nell'Unione Europea, in primo luogo è da tenere in considerazione la vastità della normativa. Ogni Stato Membro infatti ha una propria disciplina che integra quella comunitaria; in aggiunta, ciascuna delle istituzioni europee, l'Unione Europea, il Consiglio d'Europa, e la CEDU, ha disciplinato la materia attraverso specifici provvedimenti. Il principale punto di riferimento normativo è l'articolo 10 della CEDU sulla libertà di espressione di ogni individuo. Esso stabilisce che ciascuno ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione, ma allo stesso tempo si afferma che tale diritto, *“poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge[...]*”¹; Dalla lettura del paragrafo emerge che le limitazioni a questo diritto sono motivate dall'esigenza di proteggere in

¹ Art. 1 CEDU, fonte : http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf.

particolare i cittadini la cui sfera verrebbe interessata dall'espressione del singolo. Il testo dell'articolo mostra chiaramente l'orientamento prevalente in Europa, secondo cui, nonostante la tolleranza e il rispetto per l'eguaglianza tra gli individui costituiscano i fondamenti per una società democratica e pluralistica, è però necessario limitare, sanzionare, e a volte prevenire la manifestazione di qualunque espressione che diffonda, inciti, promuova o giustifichi l'odio, quando esso si basi su ogni forma di intolleranza; tutto ciò a condizione che tali restrizioni o sanzioni siano proporzionate al fine legittimo perseguito.

Tra gli Stati Membri dell'Unione Europea ancora non esiste una chiara e univoca definizione di hate speech, nonostante il frequente ricorso a tale termine tanto nella giurisprudenza dei singoli Stati quanto a livello sovranazionale. Sebbene infatti la maggior parte dei Paesi abbia adottato legislazioni che proibiscono la perpetrazione di discorsi d'odio, non vi è tuttavia chiarezza quando si cerca di determinare le fattispecie punibili. Per questa ragione molto spesso gli Stati membri, nel disciplinare il tema dell'hate speech, ricorrono alle normative delle istituzioni europee. A questo punto ci si è soffermati sull'analisi della disciplina della libertà di espressione e dell'hate speech in Italia. I principali punti di riferimento sono rappresentati dalla normativa europea: a seguito del recepimento nel nostro ordinamento delle normative adottate tanto dall'Unione Europea quanto dal Consiglio d'Europa e dalla CEDU, il nostro Paese è tenuto a seguirne le indicazioni. Con riferimento alla legislazione italiana, il principale riferimento è l'art. 21 della nostra Costituzione. Questo articolo è frutto dell'evoluzione subita dalla libertà di espressione nel nostro Paese nel corso della storia, a partire dallo Stato liberale, fino all'attuale Stato democratico-sociale, con particolare riferimento all'eredità negativa lasciata dal fascismo. La nostra Costituzione accorda infatti una fortissima tutela alla libertà di espressione, e soprattutto attribuisce la piena responsabilità della sua tutela allo Stato, che deve promuovere e garantire il rispetto di questo diritto a tutti i suoi cittadini. Questa interpretazione vede significativamente la sua ragion d'essere nell'esperienza totalitaria vissuta dall'Italia nel periodo precedente alla nascita della Costituzione, caratterizzata da una quasi totale assenza di ogni libertà.

Con riguardo ai riferimenti normativi in tema di hate speech, la legislazione italiana attinge da una parte alle norme in materia di diffamazione (art.959 del Codice Penale), e dall'altra alla normativa in materia di discriminazione. Il principale provvedimento normativo è però rappresentato dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654², sul reato di istigazione alla discriminazione e alla violenza verso gruppi nazionali, etnici e razziali; la legge ratifica e dà esecuzione alla Convenzione Internazionale Sull'eliminazione Di Tutte Le Forme Di Discriminazione Razziale, e prevede l'incriminazione di ogni forma di discriminazione nonché delle condotte che possano tradursi in atti concreti. La legge rappresenta il primo tentativo dello Stato italiano di porre in essere una disciplina organica in materia di discriminazione. La norma ha però subito varie riforme, di cui la principale è avvenuta con il decreto-legge n. 122/1993, convertito nella legge 25 giugno 1993 n. 205, la cosiddetta legge Mancino. Questa modifica ha preso forma a seguito della diffusione in Italia di una forte ondata di intolleranza, che ha reso indispensabile l'implementazione di una legislazione più consistente in materia di discriminazione.

La legge Mancino, nonostante rappresenti il principale riferimento normativo in materia di discriminazione, appare tuttavia carente sotto numerosi punti di vista; in particolare il provvedimento non fa alcun riferimento alla discriminazione su base dell'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità. Si tratta di una importante lacuna, che l'unione Europea ha più volte sottolineato.

Si è proseguito con l'analisi della disciplina sul tema della libertà di espressione e hate speech negli Stati Uniti d'America. Come già accennato, questo Paese accorda una protezione quasi illimitata alla libertà di espressione; la posizione statunitense nella regolamentazione dell'hate speech è peculiare e tende ad imporsi nella comunità internazionale; la libertà di espressione è fortemente radicata nelle tradizioni morali e legali della società americana; in particolare, come ha affermato lo studioso Michel Rosenfeld, *"la preminenza culturale della libertà di espressione*

² Ci si riferisce alla legge con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione internazionale dell'ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale redatta a New York il 21 dicembre 1965.

*deriva dal modo di pensare, profondamente radicato, secondo cui gli Stati Uniti sarebbero la terra delle opportunità per tutti coloro che sono stati perseguitati nei loro Paesi di origine a causa delle proprie convinzioni e credenze, nonché dall'idealizzazione del cittadino americano come il risoluto individualista teso al superamento di ogni tipo di nuova frontiera*³.

Il principale punto di riferimento sul tema è rappresentato dal Primo Emendamento della Costituzione, secondo cui *“Il Congresso non potrà fare alcuna legge che stabilisca una religione di Stato o che proibisca il libero esercizio di una religione; o che limiti la libertà di parola o di stampa; o il diritto del popolo di riunirsi pacificamente, e di rivolgere petizioni al governo per la riparazione di torti.”*⁴. Come si può notare l'articolo non pone alcuna limitazione esplicita alla libertà di espressione; la vaghezza del testo ha dato vita a numerose problematiche riguardo alla sua interpretazione. Per far fronte a tali questioni, la giurisprudenza, a seguito dei casi pratici che si è trovata a fronteggiare, ha elaborato alcuni parametri volti a precisare la sfera di applicazione del Primo Emendamento. In particolare sono state individuate alcune categorie di discorso considerate non protette dal Primo Emendamento, le *unprotected speech*; partendo dall'assunto che questo provvedimento protegge ogni forma di discorso, le suddette categorie sono state escluse dalla sua protezione per il fatto di non promuovere e perseguire lo scopo del Primo Emendamento- di garantire cioè la competizione delle idee e delle opinioni-, per questo motivo la loro non protezione è totalmente giustificata. È però necessario sottolineare che anche i discorsi che godono della più completa protezione del Primo Emendamento possono essere soggetti a particolare regolamentazione in relazione al tempo e allo spazio in cui è avvenuta la trasmissione del messaggio ed alle modalità in cui essa è avvenuta, o in relazione al contenuto veicolato, qualora si riscontri la necessità di limitarla a favore di un forte interesse pubblico.

³ M. Rosenfeld, citato in V. Cuccia, *La libertà di espressione nella società multiculturale*. Citato in: *Persona y Derecho*, n. 59, 2008, pp.183-204.

⁴ Primo Emendamento della Costituzione americana, fonte: <http://www.dircost.unito.it/cs/docs/stati%20uniti%201787.htm>.

Tra le categorie di discorso che non sono protette dal Primo Emendamento, rientrano l'oscenità, la pornografia minorile, le cd *fighting words*, la diffamazione, e i discorsi dannosi nei confronti dei minori.

Allo scopo di comprendere meglio la tendenza della giurisprudenza statunitense in materia, sono state analizzate alcune sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti, casi di difficile risoluzione, che proprio per questa ragione rappresentano dei punti di svolta per l'evoluzione della disciplina in materia. Le sentenze studiate hanno ad oggetto in particolare discriminazione di natura razziale, problematica fortemente sentita negli Stati Uniti. Dall'analisi si rileva che sebbene le tendenze della Corte Suprema siano mutevoli, è possibile comunque riscontrare un orientamento prevalente. Sono stati studiati due casi che hanno ad oggetto il tema del "cross burning", l'esibizione di croci infuocate, evidente manifestazione di razzismo e simbolo del Ku Kux Klan. Nelle due sentenze, *R.A.V vs city of St Paul* del 1992 e *Virginia v. Black* del 2003, la Corte ha operato valutazioni differenti. Nella prima sentenza essa ha difeso indiscriminatamente il gesto di dare fuoco a una croce, considerandolo come rientrante nelle categorie protette dal Primo Emendamento; nel secondo caso invece la decisione ha portato alla condanna dei protagonisti dell'azione, in quanto si è ritenuto che l'unico scopo dell'azione compiuta sia stato quello di infliggere un danno alla dignità del destinatario. Elemento su cui focalizzarsi è però il fatto che, indipendentemente dall'esito dei processi, il solo fatto che questi casi siano stati portati davanti alla Corte Suprema, ultimo grado di giudizio, dimostra la maggior tutela garantita alla libertà di espressione dell'individuo rispetto alla protezione accordata al destinatario dell'offesa. Vale a questo proposito la pena accennare ad uno dei casi analizzati, la sentenza *Snyder v Phelps* del 2011 in quanto esso rappresenta l'estremizzazione dell'orientamento della giurisprudenza statunitense sul tema. La controversia è nata a seguito di una manifestazione organizzata da alcuni membri della congregazione religiosa della chiesa di Westboro, in occasione dei funerali di un marine, omosessuale. La manifestazione era diretta alla critica della politica degli Stati Uniti, considerata troppo debole, del suo esercito, e degli omosessuali. Ebbene, la decisione della Corte ha deciso per la non punibilità dei manifestanti,

ritenendo che si trattasse di discorsi di pubblica rilevanza, e che le espressioni, seppure potessero essere considerate offensive, non erano però false. In definitiva nel caso in esame è stata difesa la possibilità di esprimere liberamente le opinioni, non accordando alcuna protezione alla tutela della dignità umana. Il principale ragionamento fatto dalla Corte nelle sentenze studiate è basato sulla considerazione secondo cui impedire la perpetrazione di alcuni discorsi unicamente per via dei contenuti veicolati, senza prendere in esame il contesto e le circostanze nelle quali l'azione si svolge va contro il Primo Emendamento; esso proibisce di vietare determinati discorsi sulla sola considerazione che il Governo disapprova il contenuto espresso. Importante è infatti il principio di neutralità: è giusto e legittimo proteggere la società da episodi di razzismo, ma, seppure con questo fine, non è legittimo limitare eccessivamente un discorso. Come affermato da Scala, giudice della decisione sul caso *R.A.V vs city of St Paul*, il Primo Emendamento prevede la libera espressione della maggioranza delle idee ed opinioni, e non la loro repressione sulla base del contenuto⁵.

Il presente studio si sofferma poi sulla disciplina della libertà di espressione attraverso Internet, evidenziando la portata dell'impatto della comunicazione informatica sulla libertà di espressione. Peculiarità della piattaforma informatica è la sua potenziale universalità e la capacità pressoché illimitata di permettere la comunicazione in tutto il pianeta. Il mondo informatico viaggia in direzione opposta rispetto ai media tradizionali, come la televisione, la stampa e la radio: non esistono filtri né barriere e la comunicazione è diretta verso un numero potenzialmente illimitato di destinatari; differentemente da quella tradizionale, la comunicazione informatica raggiunge il suo pubblico in tempo reale. A ciò si aggiunge la possibilità di ricorrere all'anonimato. Attraverso la convinzione di non dover rivelare la propria identità il numero degli individui che in nome della libertà di espressione commettono reati attraverso Internet aumenta in modo esponenziale. Si è cercato quindi di comprendere quale sia l'orientamento della giurisprudenza europea e statunitense in merito alla libertà di espressione online, con l'obiettivo di

⁵S. H. Shrifin, *Dissent, Injustice and the Meanings of America*, Princeton University Press, Princeton, 1999, pp. 51 e ss.

capire verso quale direzione la regolamentazione si stia dirigendo. Con riguardo all'Unione Europea, la normativa delle istituzioni europee espressamente riferita al web è molto scarna e insufficiente, e per questa ragione di prassi si estendono, sia a livello europeo quanto nazionale le normative vigenti, abitualmente applicate al contesto offline, alla realtà telematica; tali normative vengono di volta in volta adattate alla realtà online. Esistono però specifiche norme riferite alla tutela dei diritti sul web, tra cui citiamo la direttiva 2000/31 dell'unione Europea e la Convenzione sulla criminalità informatica adottata dal Consiglio d'Europa nel 2004, ed in particolare il suo Protocollo addizionale. La prima norma, redatta in seno all'unione Europea dal Parlamento e dal Consiglio e recepita in Italia dal decreto legislativo 70/2003, persegue l'obiettivo della libera prestazione di servizi online nei Paesi membri dell'Unione Europea. L'oggetto principale del provvedimento è il commercio elettronico, e una delle disposizioni più rilevanti riguarda la responsabilità degli Internet Service Provider (ISP), che svolgono il compito di fornire servizi di connessione, trasmissione, memorizzazione dati, e talvolta mettono a disposizione la propria apparecchiatura per ospitare siti. L'obiettivo del legislatore europeo è di delineare alcune tipologie comuni di responsabilità per tali figure, in modo che *“la liceità della prestazione di servizi sul web risulti legata principalmente all'operato di chi fornisce tali servizi- spesso in cambio di un vantaggio economico- anziché di chi li utilizza”*⁶. Questo provvedimento rappresenta un notevole passo avanti nella regolamentazione, in quanto la responsabilità degli ISP viene applicata anche ai casi di discriminazione sul web, e ciò favorisce la collaborazione tra le autorità pubbliche e i più importanti Internet Service Provider nazionali e internazionali. Tuttavia, la responsabilità dei provider disciplinata nella direttiva riguarda prettamente i diritti di proprietà intellettuale, essendo infatti i casi di responsabilità degli ISP definiti nel contesto del commercio elettronico; questa forma di responsabilità ha connotazioni di tipo civilistico, differentemente rispetto ai casi di diffamazione ed hate speech, che si sostanziano in una responsabilità di tipo penale e strettamente personale. Il secondo provvedimento, la Convenzione sulla criminalità informatica, è stato adottato dal Consiglio

⁶ M. Mensi, P. Falletta, *Il Diritto del Web. Casi e Materiali*. Cedam, Padova, 2015, pp 142-143.

d'Europa, entrato in vigore il 1° luglio 2004 e ratificato dall'Italia con Legge 18 marzo 2008 n.48. La Convenzione rappresenta il punto di arrivo della volontà della comunità internazionale di creare degli efficaci strumenti di lotta al cyber crime ed il primo tentativo di armonizzare le normative dei Paesi appartenenti alla comunità internazionale, anche non facenti parte del Consiglio d'Europa, ed è stata infatti sottoscritta, tra gli altri, anche da Stati Uniti, Canada, Giappone e Sud Africa. Ai fini della trattazione risulta tuttavia determinante il Protocollo addizionale alla suddetta Convenzione. Entrato in vigore a marzo 2006, esso riguarda la lotta alla discriminazione sul web e, segnatamente, gli atti di natura razzista e xenofobica commessi a mezzo di sistemi informatici. I due principali obiettivi del Protocollo sono l'integrazione del diritto penale degli Stati aderenti e il miglioramento della cooperazione internazionale per una lotta più efficace contro il razzismo e la xenofobia in Internet. L'Italia ha espresso la sua volontà di aderire al Protocollo mediante la firma, che ha avuto luogo il 9 novembre 2011. Si tratta di un primo passo verso la ratifica del documento del Consiglio d'Europa, che consentirebbe di rafforzare il quadro giuridico in materia di reati a sfondo razziale e xenofobo commessi su Internet. Proseguendo con la disciplina italiana sull'hate speech online, il principale riferimento normativo presente nel nostro ordinamento è rappresentato dall'art. 595 del Codice Penale; nonostante nel testo non sia citata espressamente la diffamazione perpetrata per via telematica, è possibile affermare come questa sia a tutti gli effetti riconducibile alla fattispecie della diffamazione aggravata. Ai fini di una migliore comprensione dell'orientamento della giurisprudenza italiana in materia di hate speech online, è stata analizzata la sentenza n. 38912, 31 dicembre 2012 del Tribunale di Livorno, che riguarda un episodio di diffamazione perpetrata attraverso il notissimo social network, Facebook. Nello specifico, la diffamazione ha ad oggetto un insulto di natura razziale e per questo riconducibile all'hate speech. Alla base della controversia vi è la pubblicazione su Facebook da parte dell'imputata di messaggi offensivi diretti al suo ex datore di lavoro; quest'ultimo, ritenendosi leso nella reputazione ha sporto querela affinché la ex dipendente fosse perseguita penalmente per il reato di diffamazione, di cui all'art. 595. La sentenza si è conclusa con la condanna della donna al

pagamento di una multa. Si è scelto di analizzare questo caso, che è chiaramente esplicativo di tutte le caratteristiche della diffamazione a mezzo Internet. Tra queste vi è la precisa individualità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose, visto che la donna, nei post pubblicati sulla sua bacheca ha fatto espliciti riferimenti al suo ex luogo di lavoro. Altra caratteristica consiste nella comunicazione con più persone per via del carattere "*pubblico*" del social network; l'autore infatti entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di utenti rendendo così possibile una diffusione incontrollata dei suoi messaggi attraverso la facilità di accesso all'informazione da parte di più persone. Con la pubblicazione del messaggio sulla sua bacheca l'imputata ha consentito ai suoi "amici",- quindi da lei autorizzati a prenderne visione- di leggere il post in questione, rendendo così possibile la diffusione del messaggio, elemento fondamentale del reato. La diffusione ha inoltre acquisito livelli illimitati grazie alla pratica del "tagging", una sorta di citazione di altri utenti del social network. È anche interessante notare come proprio in questa sentenza è stato affermato per la prima volta che la pubblicazione di un messaggio offensivo sulla bacheca Facebook di un individuo possa essere ricondotto alla fattispecie di diffamazione aggravata, ai sensi dell'art. 595, comma 3 c.p. Questa affermazione è sostenuta da alcune considerazioni sul sito, tra cui il fatto che esso coinvolge potenzialmente un numero indeterminato di utenti, consente a questi di fruire di molti servizi, tra cui l'invio e la ricezione di messaggi, l'apposizione di commenti, e la possibilità di scrivere sulla bacheca di altri soggetti. Infine, è evidente che i soggetti che utilizzano tale social network sono consapevoli del fatto che altre persone possano avere accesso alle informazioni scambiate.

Ultimo tema trattato è la disciplina dell'hate speech online negli Stati Uniti. Il principale punto di riferimento è nuovamente il Primo Emendamento; esso infatti protegge ogni forma di espressione, inclusa quella manifestata attraverso il mezzo Internet. In effetti dal momento in cui al Governo non è riconosciuto il diritto(ad eccezione di casi particolari di cui si è fatta menzione) di regolamentare i contenuti del discorso nelle più tradizionali aree dell'espressione, come la stampa, la televisione o le pubbliche piazze, esso ha ancora meno possibilità di azione nel contesto

online; se da una parte infatti la Corte nei suoi giudizi tiene in considerazione alcune tra le più peculiari caratteristiche di Internet tra cui la vastità e la facile accessibilità, d'altra parte essa deve approcciare alla regolamentazione dell'hate speech online sotto il profilo costituzionalmente legato alla tradizione del Paese. Su questa base quindi si può affermare che negli Stati Uniti un discorso diffuso sul web che sia espressione di critica, offesa od umiliazione gode comunque della protezione costituzionale. Al contrario il Primo Emendamento non protegge i discorsi diffamatori, le violazioni del copyright, e neppure i discorsi che esprimono minacce o molestie verso altri individui, similmente a quello che avviene nella realtà offline.

È necessario accennare inoltre al ruolo svolto negli Stati Uniti dagli Internet Service Providers, in particolare gli ISP commerciali, in materia di disciplina dell'hate speech online. Attraverso la regolamentazione dei propri servizi, gli ISP hanno la facoltà di proibire agli utenti di inviare messaggi razzisti o offensivi utilizzando i propri canali. Questo genere di provvedimento non riguarda in alcun modo i diritti sanciti dal Primo Emendamento in quanto si tratta di contratti privati che non implicano alcuna azione del governo. L'ISP attua una sorta di monitoraggio delle comunicazioni che passano attraverso i servizi forniti, per assicurarsi che la regolamentazione sia effettivamente rispettata. L'ISP ha il dovere contrattuale di impedire che la violazione accada altre volte. Ad esempio, se un utente di una *chat room*, fa dichiarazioni di tipo razzista violando i "*term of service*" dell'ISP, il suo account deve essere cancellato, o gli deve essere vietato l'utilizzo di quella *chat room* per il futuro. Tra i compiti dell'ISP vi è anche quello di incoraggiare i propri utenti a comunicare alle compagnie ISP gli eventuali casi di violazione delle normative in questione. L'efficacia di questa tipologia di provvedimenti è tuttavia limitata; l'abbonato che dovesse vedere il proprio account cancellato per violazione della regolamentazione dell'ISP, potrebbe continuare la propria azione di propaganda utilizzando canali gestiti da altri ISP, più permissivi del primo.

Con riferimento all'hate speech online negli Stati Uniti, si è scelto di analizzare la sentenza *Autoadmit* del 2007, che, sebbene non

particolarmente recente, è comunque esemplare sul tema. Il caso si centra sulla vicenda di due studentesse della Yale Law School, Brittan Heller and Heide Iravani, le quali sono state vittime di commenti volgari, diffamatori, sessualmente espliciti e minacciosi attraverso il forum dell'università di Yale, chiamato Autoadmit. Il punto centrale della vicenda sta nel fatto che gli imputati, gli autori dei post diffamatori, hanno trasmesso tali messaggi in modo indiscriminato per lungo tempo, nascosti dietro l'anonimato. Le due studentesse in un momento iniziale hanno chiesto agli amministratori del forum di rimuovere i post offensivi, senza ottenere però alcun risultato. Le molestie sono continuate, raggiungendo livelli particolarmente gravi. In particolare i molestatori hanno inviato all'ex datore di lavoro di una delle ragazze una e-mail contenente commenti denigratori su di lei, provocando così seri danni alle prospettive lavorative future. Le molestie non si sono interrotte nemmeno dopo la denuncia delle donne presso la Corte federale del Connecticut. Inaspettatamente le ragazze hanno deciso di chiedere l'archiviazione delle denunce in atto contro tutti gli imputati, ed il caso si è chiuso ufficialmente alla fine del 2009.

Uno degli elementi di maggior rilievo di questa sentenza consiste nel ricorso alla cd *expedited recovery*. Ai fini del procedimento in corso, vi era il bisogno che le studentesse venissero a conoscenza dell'identità dei molestatori; a questo scopo era necessaria la collaborazione del sito in cui era avvenuta la pubblicazione dei post, perché fornisse l'indirizzo IP da cui provenivano i post; la questione si è rivelata problematica in quanto il sito Autoadmit normalmente non registrava gli indirizzi IP degli utenti registrati. Per questa ragione le donne hanno fatto ricorso alla particolare mozione della *expedited recovery*, che permetteva di risalire agli indirizzi IP tramite altri siti e Internet Service Providers, sulla base della presunzione che alcuni di questi avessero avuto un contatto con gli indirizzi IP degli imputati durante i mesi delle molestie. Elemento peculiare di questa mozione è la sua invasività: essa obbliga i siti a rintracciare gli indirizzi IP richiesti, con una ampia invasione della privacy del proprietario dell'indirizzo. Il ricorso a tale provvedimento viene pertanto accordato dai giudici solo in presenza della *good cause*, vale a dire se vi sono motivazioni sufficienti a giustificare il suo utilizzo. Nel caso in oggetto la *good cause* consisteva nella necessità per le

studentesse di ottenere informazioni per risalire all'identità degli imputati, così da poter richiedere la loro apparizione in giudizio. E infatti il ricorso alla *expedited recovery* fu subito accordato, e i colpevoli furono rintracciati. La sentenza Autoadmit rappresenta un caso esemplare della difficoltà di applicazione dell'hate speech al contesto di Internet, dal momento che la libertà di espressione è andata in questo caso a ledere i principi della dignità e della reputazione. Qui è molto chiaro come l'applicazione dell'hate speech al contesto di Internet sia attualmente una grande sfida che la giurisprudenza statunitense si trova ad affrontare, da una parte cioè garantire il rispetto della libertà di espressione secondo il Primo Emendamento, dall'altra impedire il ripetersi di casi come quello di Autoadmit.

In conclusione, il presente studio ha tentato di fornire una panoramica sulla disciplina della libertà di espressione, e sulla regolamentazione dell'hate speech nell'Unione Europea e negli Stati Uniti. Si sono riscontrate numerose differenze sul tema, con importanti conseguenze sui casi pratici. Si è cercato di analizzare in che modo la disciplina tradizionale si sia adattata al mondo di Internet; si è rilevata una forte arretratezza giuridica; emerge infatti la necessità che gli ordinamenti nazionali e sovranazionali riescano a comprendere la forte evoluzione che il mezzo Internet ha apportato nella comunicazione.